

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1984

OGGETTO: Modifiche ai criteri orientativi e modalità per le prove d'esame di licenza media per gli alunni portatori di handicap

Il Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione visto il D.M. 26/8/1981, con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità di svolgimento delle prove d'esame di licenza media;

visto l'art. 14 della legge 16/7/1984, n.326, che dispone la non menzione nei diplomi di licenza della scuola media delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap;

ritenuta, in relazione a tale disposizione, la necessità di apportare modifiche ai criteri orientativi e modalità di svolgimento degli esami di licenza media approvati con D.M. 26/8/1981 sopra citato nella parte riguardante le prove d'esame per gli alunni handicappati,

DECRETA

l'ultimo periodo della "premessa" ai criteri orientativi e modalità per le prove d'esame di licenza media approvati con D.M. 26/8/1981 è così sostituito: "ciò va particolarmente sottolineato per quegli allievi riconosciuti, secondo le norme vigenti, portatori di handicap che vengano ammessi a sostenere le prove di esame. La loro scheda di valutazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte nel quadro di una programmazione educativa e didattica che, ispirandosi al criterio della massima individualizzazione, abbia consentito la elaborazione di piani di studio adeguati per contenuti e metodologie alle specifiche differenziate situazioni, anche con possibilità, quindi, di parziale sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline.

Per gli allievi di cui sopra che abbiano seguito, nel corso del triennio, un piano di studi che, pur rispettando il principio della individualizzazione didattica, sia però riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media, l'esame di licenza media potrà svolgersi, sia per quanto riguarda le tre prove scritte che il colloquio pluridisciplinare, con prove differenziate che, in piena coerenza con le caratteristiche dell'intervento educativo-didattico attuato nel triennio, siano idonee a valutare l'acquisizione di un livello di maturazione e di apprendimento parimenti riconducibile agli obiettivi e alle finalità della scuola media. Tali prove saranno deliberate dalla commissione di esame su richiesta avanzata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Restano ferme le particolari disposizioni per gli alunni handicappati fisici e sensoriali stabilite dall'art. 102 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, salvo la menzione, che viene abolita, del medesimo articolo sui diplomi e certificati di licenza media.

La possibilità di svolgimento delle prove differenziate riguarda gli alunni interni nonché candidati privatisti che abbiano presentato al preside della scuola media presso la quale chiederanno di sostenere l'esame di licenza un piano di studi individualizzato elaborato, per quanto possibile, secondo i criteri di cui alla circolare ministeriale n. 258 del 22 settembre 1983, relativa alle intese fra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

Detto piano deve essere presentato all'inizio dell'anno scolastico e, comunque, non oltre il 30 settembre, al fine di consentire al consiglio di classe, designato dal preside, le eventuali integrazioni e modifiche al piano stesso, anche, per quanto possibile, mediante incontri con il candidato medesimo.